

## REGOLAMENTO (UE) N. 67/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2011

relativo al rilascio dei titoli di importazione per il riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo del mese di gennaio 2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 327/98 ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, a norma dell'allegato IX del medesimo regolamento.
- (2) Il sottoperiodo del mese di gennaio è il primo sottoperiodo per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento (CE) n. 327/98.
- (3) Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, risulta che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4153, 09.4154, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4166, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2011, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, hanno ad oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione.

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.<sup>(3)</sup> GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5.

(4) Dalla comunicazione suddetta risulta poi che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127, 09.4128, 09.4148, 09.4149, 09.4150 e 09.4152, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2011, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 327/98, hanno ad oggetto un quantitativo inferiore o uguale a quello disponibile.

(5) Occorre pertanto fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingenziale successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 327/98, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127, 09.4128, 09.4148, 09.4149, 09.4150, 09.4152, 09.4153, 09.4154, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 e 09.4166.

(6) Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli d'importazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione per il riso nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4153, 09.4154, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4166 di cui al regolamento (CE) n. 327/98, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2011, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingenziale successivo nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127, 09.4128, 09.4148, 09.4149, 09.4150, 09.4152, 09.4153, 09.4154, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 e 09.4166 di cui al regolamento (CE) n. 327/98 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

